



# Comune di Marciana

Provincia di Livorno

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 18 DEL 04/05/2020

Assunto il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) -  
ULTERIORI MISURE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 04/05/2020 al 04/05/2020 .

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) - ULTERIORI MISURE.**

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Marciana;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO il DPCM del 26/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza da Covid-19;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n. 9 del 06/03/2020, n. 10 del 09/03/2020 e n. 11 del 10/03/2020, n. 12 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti;

Valutata l'esigenza di riavviare parzialmente l'attività mercatale, limitatamente al settore alimentare, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto della tutela della salute pubblica

**ORDINA**

- A tutta la popolazione, alle attività e alle associazioni operanti nel Comune di Marciana di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti nazionali e regionali relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- LA RIAPERTURA PARZIALE DEI MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE A FAR DATA DA GIOVEDI' 7 MAGGIO;

- nel mercato è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
- non potranno essere presenti al banco più di due operatori e non più di 1 cliente per volta. Gli operatori, muniti di mascherine e guanti, devono garantire comunque il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,8 metri tra loro e gli utenti e garantire il rispetto della distanza di 1,8 metri tra le persone in fila;
- i banchi dovranno essere distanziati almeno 4 metri uno dall'altro.

#### **REVOCA**

- L'Ordinanza Sindacale n. 9 del 06/03/2020, n. 10 del 09/03/2020, n. 12 del 11/03/2020;

#### **DISPONE**

La trasmissione immediata tramite della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di Marciana
- Stazione Carabinieri di Marciana Marina
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune.

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge e, qualora costituisca reato, la segnalazione alla competente autorità di P.G. per quanto di competenza;

#### **INCARICA**

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Dott. Simone Barbi